

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **156/1981** (ECLI:IT:COST:1981:156)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **VOLTERRA**

Camera di Consiglio del **02/07/1981**; Decisione del **15/07/1981**

Deposito del **24/07/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16094**

Atti decisi:

N. 156

ORDINANZA 15 LUGLIO 1981

Deposito in cancelleria: 24 luglio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 214 del 5 agosto 1981.

Pres. GIONFRIDA - Rel. VOLTERRA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824

(Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati), promossi con le ordinanze emesse il 6 dicembre 1978, il 22 gennaio e il 12 luglio 1979, il 16 giugno 1978 e il 12 marzo 1980 dai pretori di Brescia, Bologna e Roma, rispettivamente iscritte ai nn. 247, 290, 704 e 726 del registro ordinanze 1979 ed al n. 274 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 147, 168 e 345 dell'anno 1979 e n. 152 dell'anno 1980;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui pone a carico di aziende municipalizzate e consorzi di comuni gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato che la norma denunziata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non indica i mezzi con i quali Comuni, Aziende municipalizzate e relativi Consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sollevata dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.